TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

Friuli Venezia Giulia – Trieste – Sezione I, 30 settembre 2011, n. 387.

I voti riportati in qualità di candidato sindaco non eletto ed espressi unicamente in suo favore, in virtù della previsione dell'articolo 3 bis, comma 4, della legge regionale 9 marzo 1995, n. 14, non possono essere sommati a quelli della lista.

Omissis.

FATTO e DIRITTO

cifra elettorale si applicherebbe la norma statale citata e non l'articolo 3 bis, comma 4, della l.r. 14/95, che si riferisce alla sola espressione del voto. Inoltre la determinazione della cifra elettorale per sottrazione dei voti espressi solo al candidato sindaco porterebbe all'assurda e contraddittoria conseguenza che i cittadini, votando solo il candidato sindaco, ridurrebbero la possibilità che a questo, se non eletto, sia assegnato il seggio consiliare ed invece, votando la lista, la aumenterebbero.
Omissis.
Nel merito il ricorso è infondato.
Nel caso di specie, infatti, non era possibile applicare, come sostiene il ricorrente, l'articolo 71, comma 7, del d.lgs. 267/2000 e quindi sommare ai voti di lista, per il calcolo della cifra elettorale di lista, anche i voti espressi, ai sensi del comma 4, dell'articolo 3 bis, della l.r. 14/1995, come aggiunto dall'articolo 7, della l.r. n. 9 del 15/03/2001, al solo candidato sindaco. Infatti la legge elettorale regionale ha introdotto anche per i comuni di popolazione inferiore ai 15.000 abitanti la possibilità di esprimere un voto limitato al candidato sindaco disgiunto da quello a favore della lista a lui collegata, come si desume senza ombra di dubbio dalla frase finale del succitato 4 comma "*Ciascun elettore può, infine, votare per un candidato alla carica di Sindaco tracciando un segno sul relativo rettangolo; il voto così espresso si intende attribuito solo al candidato alla carica di Sindaco.*"
È pertanto evidente che, pur non avendo il legislatore regionale espressamente delineato il procedimento per il calcolo della cifra elettorale di lista ha comunque reso impossibile l'applicazione del comma 7, dell'articolo 71, del d.lgs. 267/2000 secondo cui "*A ciascuna lista di candidati alla carica di consigliere si intendono attribuiti tanti voti quanti sono i voti conseguiti dal candidato alla carica di sindaco ad essa collegato.*" Anche il combinato disposto dei commi 8 e 9 del predetto articolo 3 bis depongono nel senso di cui sopra: infatti è evidente che, potendovi essere un candidato sindaco collegato con più di una lista, non si potrebbe sapere a quale delle liste collegate andrebbero sommati i voti da questo singolarmente riportati.
Ritiene quindi il Collegio che nel caso di specie i voti riportati dal ricorrente in qualità di candidato sindaco non eletto ed espressi unicamente in suo favore in virtù della previsione del 4 comma, articolo 3 bis, della l.r. 14/95 non potessero essere sommati a quelli della lista collegata ai fini del calcolo della cifra elettorale di lista valido per l'assegnazione dei seggi in consiglio comunale.
Omissis.